

LE POLIZZE DI ABBONAMENTO
NELL' ASSICURAZIONE

(A PROPOSITO DI UN RECENTE LIBRO)

1. — La importanza pratica assunta dalle polizze di abbonamento nel campo dell'assicurazione è da tutti conosciuta. Di frequente, specie nell'organizzazione di impresa, sorge la necessità di coprire con assicurazione una pluralità di interessi, variamente distribuiti nel tempo e non individuabili al momento del contratto nella loro consistenza, nel loro numero e nella loro stessa esistenza. A tale esigenza pratica rispondono le polizze di abbonamento.

Da un punto di vista giuridico, le polizze di abbonamento determinano alcuni interessanti problemi in relazione alla particolare efficacia delle polizze. Tali problemi già considerati dalla dottrina hanno formato oggetto di recente di un'ampia monografia del DONATI^(*).

La monografia è indubbiamente interessante ed utile per le numerose notizie di indole tecnica ed economiche per l'attenta considerazione della dottrina e per l'ampiezza del suo sviluppo, ma ha, a mio avviso, il difetto di aver sviluppato in estensione una indagine che andava condotta in profondità. Bisognava rinunciare a considerare tanti problemi che appaiono non attinenti e non tipici delle polizze di abbonamento e che presentano, dopo la più o meno recente elaborazione dottrinale, ben poco interesse, ed approfondire l'indagine rispetto a quei limitati problemi che sono propri delle polizze di abbonamento, per ottenere anche rispetto alla costruzione giuridica dei risultati tangibili e soddisfacenti.

Forse in tal modo sarebbero apparsi al DONATI i dubbi che mi permetto di formulare.

Anzitutto mi sorge il dubbio, che il DONATI non siasi reso esatto conto del concetto di abbonamento. In verità, questo autore

(*) DONATI, *Il contratto di assicurazione in abbonamento*, Roma, ed. Foro it., 1935.

pone in luce alcune caratteristiche che, a mio avviso, non costituiscono se non il riflesso, la proiezione esteriore di una essenza che invece non è afferrata. Egli considera infatti come contratto di assicurazione in abbonamento " quel contratto con cui viene coperta per un tempo determinato o meno e fino alla concorrenza di una somma massima o meno una pluralità di interessi (o persone) distinti, indeterminati nel numero e nelle caratteristiche individuali, ma in seguito determinabili, per lo più futuri e variamente distribuiti nel tempo „ (pag. 127).

È sicuramente esatto che, nell'abbonamento, i singoli interessi sono indeterminati al momento della stipulazione della polizza nel numero e nelle loro caratteristiche individuali, che gli interessi sono per lo più variamente distribuiti nel tempo, ma tutto ciò è l'effetto di una essenza dell'abbonamento, non apparsa al DONATI, la quale consiste in ciò che gli interessi assicurati si determinano esclusivamente o anzitutto in funzione del tempo.

Con la polizza di abbonamento si coprono appunto gli interessi (a seconda dei casi tutti od alcuni) di una determinata categoria che siano esposti al rischio nel tempo di durata del contratto: questi interessi possono essere uno o più o anche nessuno; possono essere raggruppati o variamente distribuiti, purchè si verifichino nel tempo di durata del contratto.

Tale carattere dell'abbonamento, e soltanto esso, giustifica la esclusione che il DONATI fa dall'ambito dell'abbonamento della assicurazione di una *universitas*. In questa ipotesi infatti i singoli interessi si determinano non in funzione del tempo, ma in relazione alla comprensione delle cose assicurate nella *universitas* (1).

Del tutto insufficiente appare invece la ragione addotta dal DONATI, per cui l'assicurazione di una *universitas* non potrebbe essere compresa nell'abbonamento, in quanto mancherebbe la pluralità almeno eventuale degli interessi assicurati. Basta pensare infatti che giuridicamente l'*universitas* si risolve nei suoi elementi; che gli elementi possono variare nel tempo e che in relazione ai singoli elementi

(1) Cfr. EHRENBURG, *die Rückversicherung*, Rostock 1886, p. 18, il quale pone la caratteristica della *Collectivversicherung* in ciò che „ *die aus dieser gemeinschaftlichen Verwaltung ausscheidenden Objecte von selbst aufhören versichert zu sein, dagegen die neu in dieselbe aufgenommene Persone oder Gegenstände ipso iure von der Versicherung ergriffen werden* „.

l'interesse assicurato può essere diverso (potrà essere assicurato l'interesse del proprietario o del responsabile) per rendersi conto di come la pluralità di interessi, almeno eventuale, sussista anche in questa ipotesi.

Tale carattere dell'abbonamento porta invece a ricomprendervi, contrariamente a quanto ritiene il DONATI, l'assicurazione a forfait a tempo. In questa ipotesi gli interessi assicurati si determinano in relazione al tempo di durata del contratto e sono inizialmente indeterminati nel numero e nelle caratteristiche particolari. Le peculiarità riguardano unicamente la determinazione del premio, che viene calcolato in relazione ad una determinata somma e non in relazione alla entità dei singoli interessi; il pagamento del premio che deve essere fatto indipendentemente dalla esposizione ai rischi dei singoli interessi; il risarcimento del danno, a proposito del quale i singoli interessi vengono considerati nel loro complesso e non ciascuno in sè. Si tratta come si vede di diversità che non toccano l'essenza dell'abbonamento (2).

2. — Rispetto alla natura delle polizze di abbonamento il DONATI ritiene, in aderenza alla dottrina di gran lunga dominante, che si tratti di un unico contratto definitivo di assicurazione, dal quale sorge una pluralità di rapporti (3). La particolarità del DONATI consiste nell'aver considerato l'abbonamento come un contratto di durata e nell'aver applicato alla ipotesi di abbonamento i principi che la dottrina aveva elaborati a proposito dei contratti di durata a prestazioni successive (4).

Per il DONATI la definitività del contratto deriva già per definizione, dato che fin dall'inizio ha avuto cura di mettere fra le caratteristiche dell'assicurazione in abbonamento quella della "attualità della volontà delle parti di stringere un rapporto di assicurazione per il quale non si rende così necessario un nuovo scambio di con-

(2) Cfr. HAGEN, *Versicherungsvertragsrecht*, in *Ehrenbergs Handbuch*, vol. VIII, I, pag. 345 in nota e pag. 349.

(3) Si confronti VIVANTE, *Le polizze di abbonamento nell'assicurazione marittima*, in *Arch. Giur.* vol. 26, 1881, pag. 285; *Contratto di assicurazione*, vol. I, pag. 54, vol. II, pag. 33-36; *Trattato di dir. comm.* vol. IV, n. 1874.

(4) Si veda il mio scritto sulla *Vendita con esclusiva*, in *Dir. prat. comm.* 1933, pag. 85 seg. dell'estratto.

senso "(pag. 6) e viene ribadita con l'affermare (pag. 115) come carattere comune di tutte le specie e forme di abbonamento quello per cui gli effetti della assicurazione si producono *in virtù della esposizione al rischio degli interessi previsti nella polizza*.

Secondo il DONATI, infatti, nell'abbonamento facoltativo per l'assicurato, la dichiarazione di alimento ha solo la funzione di determinare ulteriormente gli interessi assicurati: i quali pertanto sarebbero quelli che non solo rientrano nella categoria prevista nella polizza, ma anche che sono stati dichiarati dall'assicurato: solo per questo suo carattere la dichiarazione di alimento costituirebbe un presupposto della assicurazione.

Nell'abbonamento obbligatorio, la dichiarazione di alimento costituisce solo un obbligo contrattuale e in determinate ipotesi può costituire un presupposto del diritto al risarcimento, ma non mai un presupposto della assicurazione: ciò dovrebbe valere anche per l'assicurazione infortuni, in cui la mancata iscrizione dell'operaio nei libri matricola e paga, come la irregolare o incompleta iscrizione avrebbe solo l'effetto di far decadere il beneficiario dal diritto al risarcimento.

In realtà, nonostante le attrattive di una ricostruzione unitaria delle varie forme di abbonamento, questa non appare possibile. Come non può essere accolta per tutte le forme di abbonamento la attrattiva tesi avanzata di recente dal FINZI (5) per i trattati di riassicurazione, ma valevole per tutte le ipotesi di abbonamento, secondo la quale dovrebbe parlarsi di *accordi normativi obbligatori e preliminari* a più contratti, così non può essere generalmente accolta la tesi del contratto unico e definitivo, seguita dal DONATI.

La tesi del FINZI appare inaccettabile nella ipotesi di abbonamento obbligatorio: riconosciuto infatti che, data la natura normativa del contratto preliminare, sia possibile ridurre al minimo le manifestazioni di volontà necessarie ed opportune per la conclusione dei futuri accordi sostanziali, ed ammesso che lo scambio dei consensi possa farsi consistere nella dichiarazione di alimento, e nella accettazione da parte dell'assicuratore consistente nel silenzio, non si riuscirebbe mai a spiegare come in alcune ipotesi di abbonamento

(5) *La riassicurazione e la cessione di portafoglio*, Riv. dir. comm., 1932, I, 664 e segg.

gli interessi siano assicurati ancor prima della dichiarazione di alimento per il semplice fatto della esposizione al rischio e come, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di alimento costituisca un presupposto della assicurazione, gli interessi siano assicurati ancor prima che la dichiarazione di alimento venga a conoscenza dell'assicuratore (come avviene appunto nella assicurazioni infortuni).

Ma la tesi del DONATI, secondo la quale si tratta sempre di contratto definitivo, non è accettabile per l'abbonamento facoltativo per una sola parte.

Il DONATI, per sostenere tale tesi, ha bisogno di ridurre la dichiarazione di alimento, ove la parte in facoltà sia l'assicurato, alla pura funzione di determinazione degli interessi assicurati, il che sicuramente non risponde alla realtà contrattuale.

Appare già discutibile la validità di un contratto in cui la determinazione dell'oggetto sia rimessa al mero arbitrio di una delle parti contraenti. Tuttavia nell'abbonamento facoltativo non manca la possibilità di determinazione dell'oggetto (la determinazione dell'oggetto avviene nella stessa guisa che nell'abbonamento obbligatorio, cioè mediante la fissazione della categoria di interessi e del tempo di durata dell'abbonamento) (6): manca invece la volontà attuale di stringere un rapporto di assicurazione e cioè il consenso della parte in facoltà.

Si può ammettere che sia intervenuto il consenso delle parti sulla disciplina dei futuri rapporti e sulla concessione della facoltà, ma il consenso della parte in facoltà viene subordinato alla condizione di un nuovo consenso e "il consenso sotto la condizione del consenso non è in realtà esistente,, (7).

(6) Attraverso la costruzione del DONATI non si spiega la natura giuridica dell'abbonamento facoltativo, nella ipotesi in cui la facoltà sia attribuita all'assicuratore anziché all'assicurato, mentre evidentemente la facoltà ha nelle due ipotesi lo stesso valore.

(7) DERNBURG, *Pandette*, trad., Cicala, Bocca 1906, vol. I, parte I, pag. 108, pag. 323. Di grande interesse per i problemi attinenti alla costruzione giuridica dell'abbonamento facoltativo sono le considerazioni della dottrina a proposito della vendita ad opzione, la quale importa sotto questo aspetto problemi analoghi. Si veda, nel senso che si tratti di un contratto a formazione successiva, STOLFI G. *Se la promessa di vendita immobiliare si possa rescindere per lesione enorme*, *Giur. it.*, 1928, V, I, 1009. SEGRÈ, *Il cosiddetto diritto d'opzione e l'azione di rescissione per lesione enorme*, *Riv. dir. comm.*, 1928, II, 559; BUTERA, *Proposta*

Fin quando la parte in facoltà non dichiara di voler assicurare il singolo interesse di quella categoria e nella durata dell'abbonamento, non sorge alcun contratto di assicurazione. In questa ipotesi non può dubitarsi che il contratto di abbonamento sia un contratto normativo e preliminare a più contratti, che si concludono ogni volta che la parte in facoltà accetta l'offerta già contenuta nel contratto preliminare.

3. — Il DONATI ravvisa una delle caratteristiche del contratto di abbonamento in ciò che gli effetti della assicurazione si determinano con la semplice esposizione ai rischi degli interessi assicurati. Anche tale affermazione generale appare inesatta.

È sicuramente inesatta per l'abbonamento obbligatorio per una sola parte e ciò non solo quando si accettino le considerazioni già fatte in proposito, ma anche quando si parta dalla concezione del DONATI (8). Ammesso infatti che la dichiarazione di alimento abbia, nella ipotesi di abbonamento obbligatorio per una sola parte, la funzione di determinare ulteriormente la categoria degli interessi assicurati, purtuttavia mi sembra che debba negarsi che gli effetti della

di vendita e facoltà di accettazione, Foro it., 1928, I, 1009. Nel senso invece che si tratti di una vendita condizionata e precisamente sottoposta a condizione potestativa mista, cfr. PACCHIONI, *Della promessa di vendita con la cosiddetta clausola di opzione e di alcuni limiti di ammissibilità dell'azione di rescissione per lesione, Foro it.* 1927, I, 1110.

Gravi dubbi lasciano invece le critiche portate dal DONATI (pag. 123) alla teoria che ravvisa nell'abbonamento facoltativo un contratto di assicurazione di abbonamento sottoposto alla condizione *si volam*: non basta infatti che si tratti di una condizione potestativa per affermare la nullità del contratto. Cfr. oltre l'articolo citato del PACCHIONI, COVIELLO N., *Manuale di dir. civ. it.*, pag. 432.

(8) Mi sembra che lo stesso DONATI si mostri poco convinto della sua tesi, quando afferma (pag. 126-127) che nella ipotesi di abbonamento facoltativo per l'assicurato la dichiarazione di alimento è una dichiarazione di volontà recettizia revocabile fin quando non sia giunta a cognizione dell'assicuratore. Posto infatti che debba attribuirsi alla dichiarazione di alimento la sola funzione di determinazione degli interessi assicurati, sembrerebbe necessario ammettere che tale determinazione avvenga per il solo fatto della dichiarazione e che, una volta avvenuta la dichiarazione, questa non possa essere revocata, dato che la determinazione degli interessi avvenuta sulla base di tale dichiarazione non può evidentemente eliminarsi attraverso una revoca. Le affermazioni del DONATI si giustificano pienamente, considerando la dichiarazione di alimento come manifestazione del consenso dell'assicurato.

assicurazione si determinino con la semplice esposizione al rischio degli interessi assicurati. Gli interessi possono essere già esposti al rischio quando la dichiarazione di alimento sia compiuta (anzi le polizze prevedono esplicitamente tale ipotesi e impongono generalmente l'obbligo di fare la dichiarazione di alimento entro un breve termine dalla esposizione al rischio dei singoli interessi), ed in questa ipotesi sicuramente gli effetti dell'assicurazione si producono al momento della dichiarazione, perchè, solo in questo momento, il contratto raggiunge la sua perfezione attraverso la determinazione dell'oggetto.

Neppure mi sembra che il principio generale affermato dal DONATI viga per tutte le ipotesi di abbonamento obbligatorio: quando si assicuri l'interesse di un terzo, costituisce sicuramente un presupposto dell'assicurazione l'ordine di assicurare del terzo e nella assicurazione infortuni costituisce un presupposto della assicurazione la iscrizione dei singoli operai nei libri matricola e paga. In queste ipotesi, l'ordine del terzo e la iscrizione degli operai nei libri matricola e paga costituiscono effettivamente delle ulteriori designazioni degli interessi e operai assicurati, di modo che, se tali ulteriori designazioni mancano, il rapporto di assicurazione non sorge.

Il DONATI pretenderebbe ridurre la iscrizione degli operai nei libri paga e matricola a un puro presupposto del diritto al risarcimento, adducendo delle argomentazioni che però non appaiono convincenti.

Anzitutto non mi pare argomento serio quello che si vuol derivare dal carattere di obbligatorietà che riveste nel nostro ordinamento giuridico l'assicurazione infortuni. Obbligatorietà della assicurazione non significa automaticità dell'assicurazione: l'imprenditore è bensì obbligato ad assicurare gli operai, ma l'istituto assicuratore può subordinare l'assicurazione a determinate condizioni che debbono essere rispettate perchè il rapporto di assicurazione sorge e l'operaio sia assicurato. Se tali condizioni non sono rispettate evidentemente la assicurazione non sorge e potranno aversi a carico dello imprenditore quelle conseguenze di carattere penale o civile che la legge pone per la inosservanza degli obblighi, ma non potrà considerarsi come avvenuta una assicurazione che non è avvenuta. Lo stabilire i presupposti dell'assicurazione è problema che può risolversi solo alla stregua del contratto intercorso fra imprenditore e istituto assicuratore, come solo alla stregua di tale contratto debbono commisurarsi i reciproci diritti e obblighi.

Neppure appaiono convincenti gli argomenti che più esattamente si vogliono trarre dalla considerazione del rapporto di assicurazione, e cioè dal fatto che nelle polizze è stabilito che il contraente deve pagare i premi " sui salari segnati e non denunciati quando la inadempienza del contraente consista nella omissione di scritturazioni al libro paga o di denuncia di salari corrisposti ad operai „ (polizza INFAIL art. 12 cpv. 3) e che l'art. 27 del R. D. 13 marzo 1904 n. 141, con la modificazione apportata dal R. D. 2 ottobre 1921 n. 1366, dispone che " gli operai dei quali non fossero segnate nel libro paga le ore di lavoro ed il salario entro i termini rispettivamente stabiliti dall'ultimo alinea dell'art. 24 si riterranno come non compresi nell'assicurazione e si applicheranno in tal caso le penalità sancite nell'art. 31 della legge. Però l'istituto assicuratore è sempre obbligato a pagare le indennità salvo il diritto di rivalersene sul capo o esercente dell'impresa e industria quando la contravvenzione alla legge sia stata giudizialmente accertata „.

Osserva il DONATI a questo proposito che l'obbligo di pagare i premi e possibilità di una copertura dei rischi prima ancora che la iscrizione sia avvenuta non si spiegano, se non ammettendo che il rapporto di assicurazione sia sorto indipendentemente dalla iscrizione.

Senonchè tali osservazioni sono il frutto di una poco attenta considerazione delle clausole contrattuali e della disposizione dell'art. 27. Le une e l'altra prevedono infatti non già l'ipotesi di mancata iscrizione degli operai nel libro matricola e nel libro paga, ma la ipotesi di irregolare o incompleta iscrizione di alcuni elementi del contratto di lavoro nel libro paga (9). Ora tale ipotesi

(9) Coloro che come il DONATI (così il CARNELUTTI, *Funzioni del libro di matricola e di paga nell'assicurazione collettiva contro gli infortuni sul lavoro*, Riv. dir. comm., 1907, II, 418) ritengono che l'articolo 27 del regolamento riguardi la ipotesi di mancata iscrizione dell'operaio nei libri matricola e paga, non tengono conto, a mio avviso, della correlazione che esiste fra l'art. 25 del regolamento, richiamato all'articolo 27, e l'art. 27. All'art. 25 si stabilisce che nel libro paga debbono essere indicati per ogni operaio: a) il nome e cognome e il numero di matricola; b) il numero delle ore in cui ha lavorato...; c) la mercede effettivamente corrisposta;... Si aggiunge all'ultimo capoverso: "Ogni giorno devono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun operaio nel giorno precedente: gli importi delle mercedi devono essere iscritti nel libro di paga entro tre giorni dal termine di ricorrenza del pagamento di essi „.

è sicuramente diversa da quella della mancata iscrizione dell'operaio e non sembra possibile applicare alla ipotesi di mancata iscrizione le disposizioni relative alla mancata precisazione di alcuni elementi del contratto di lavoro.

Nella ipotesi in cui la iscrizione sussista ed esistano tali irregolarità o incompletezza, il legislatore ha ammesso le stesse sanzioni penali che valgono per la ipotesi di omessa assicurazione: ha stabilito poi, nella ipotesi in cui la contravvenzione alla legge sia stata giudizialmente accertata, un diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'imprenditore, mantenendo fermo l'obbligo dell'istituto assicuratore di corrispondere le indennità all'infortunato (non è pertanto possibile considerare la irregolare iscrizione come importante una decadenza del beneficiario dal diritto all'indennità come afferma il DONATI pag. 120 e nota 1).

Nulla si stabilisce invece nella ipotesi di mancata iscrizione dell'operaio nel libro matricola o nel libro paga: il che è già un segno non solo che le disposizioni non sono applicabili, ma che i problemi determinati dalla irregolare o incompleta iscrizione non sorgono, e non sorgono appunto perchè in questa ipotesi non sussiste addirittura il rapporto di assicurazione.

Ragionando *a contrario* dalla espressione di cui all'art. 27 " si riterranno come non compresi nell'assicurazione „ si possono derivare argomenti nel senso che la iscrizione costituisce un presupposto della assicurazione. Tale espressione contiene una equiparazione, sotto determinati aspetti, (10) della irregolare o incompleta iscrizione alla non comprensione nella assicurazione: con ciò si ipotizza la possibilità di una non comprensione dell'operaio nella assicurazione, anche quando la assicurazione sussista, il che può verificarsi solo in quanto l'operaio non risulti iscritto nel libro paga e matricola.

Ma, a mio avviso, l'argomento decisivo a favore della tesi che

L'art. 27 sancisce: „Gli operai, dei quali non fossero segnate nel libro paga le ore di lavoro ed il salario entro i termini rispettivamente stabiliti nell'ultimo alinea dell'art. 25 si riterranno ecc.

Pertanto l'art. 27 non ha riguardo alla mancanza della iscrizione nel libro del nome e cognome e numero di matricola, ma alla mancanza o al ritardo della iscrizione delle indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 25.

(10) Non si ha infatti, come ho già notato, una equiparazione assoluta: l'operaio ha sempre il diritto di essere indennizzato dall'assicuratore.

la iscrizione nei libri costituisce un presupposto della assicurazione si ricava dal fatto che i libri matricola e paga, in cui per legge debbono essere iscritti tutti gli operai, costituiscono la base dell'assicurazione e del suo funzionamento, costituiscono il mezzo previsto dalla legge per far conoscere all'istituto assicuratore " quali siano gli operai compresi nell'assicurazione „ (art. 30 della legge 31 gennaio 1904, n. 51). Ove l'operaio non sia iscritto nei libri paga e matricola non è assicurato (argomenta ex art. 31 della legge). Ciò non importa però che l'imprenditore non sia tenuto a denunciare gli operai; importa solo che gli operai non sono assicurati e quindi non hanno neppure quel diritto che loro è riconosciuto dall'art. 27 nella ipotesi di irregolare iscrizione.

4. — Escluso che l'abbonamento obbligatorio possa farsi rientrare negli schemi del contratto normativo o del contratto preliminare, sorge un altro grave problema: si tratta di un unico contratto definitivo di particolare struttura o si tratta invece di una pluralità di contratti contenuti in unico atto?

Il DONATI ritiene che la soluzione di questo problema si ricavi dallo stabilire quando, in presenza di una pluralità di prestazioni o di obbligazioni, sorgenti da un determinato rapporto giuridico, si abbia negozio unico o pluralità di negozi. Impostata in tal modo la indagine, il DONATI mostra di condividere le critiche portate dalla dottrina alle teorie che risolvono il problema della unità del negozio in base al criterio soggettivo della volontà e di ritenere il ricondurre l'unità del negozio alla unità di causa (11). Precisa il DONATI che unità di causa si ha quando il complesso organico e sintetico dei vari sinallagmi adempia ad una funzione economica nuova, che non soltanto i singoli sinallagmi da soli, ma neppure la loro somma inorganica avrebbe potuto compiere (pag. 96); e in conseguenza ritiene che nella polizza di abbonamento sia contenuto un contratto unico, dato che l'abbonamento risponde ad un scopo economico particolare consistente nella *immediata copertura* appena siano esposti al rischio di tutti gli interessi rientranti nella categoria prevista nella polizza (pag. 97).

(11) Si veda in proposito lo scritto già citato sulla *Vendita con esclusiva* pag. 37 e segg.

Tale ordine di ragionamenti non si sottrae però a gravi critiche: mi sembra infatti che il criterio seguito dal DONATI per stabilire l'unità del negozio sia stato male inteso o male applicato e che le premesse poste alla base della affermata unità siano in contrasto con la natura del contratto di abbonamento accettata dal DONATI; mi sembra inoltre che la indagine sia stata male impostata e che inaccettabili siano le soluzioni raggiunte.

a) Il DONATI ammette in linea di principio che la unità del negozio debba basarsi sulla unità di causa, intesa come funzione economica obbiettiva; senonchè, applicando tale principio alla ipotesi di abbonamento, ritiene che l'unità del contratto debba affermarsi perchè l'abbonamento risponde ad uno scopo economico particolare consistente nella *immediata copertura* di tutti gli interessi rientranti nella categoria prevista nella polizza, appena questi interessi siano sottoposti al rischio.

Mi sembra che in tal modo o non si intenda correttamente il concetto di causa, considerata sia pure come nocciolo economico del negozio, o si faccia una errata applicazione di un concetto esatto a proposito dell'abbonamento.

Credo più probabile la prima ipotesi, perchè il DONATI appare propenso a confondere la causa del contratto con gli effetti pratici che possono derivare dal contratto.

Quando infatti si accenna ad una funzione economica del contratto che può essere maggiore o minore di quella corrispondente alla somma dei singoli sinallagmi, mi pare che si abbia riguardo solo agli effetti pratici del contratto e non alla sua causa giuridica. La causa giuridica può essere diversa, ma non maggiore o minore: solo gli effetti pratici possono essere maggiori o minori, ferma rimanendo la causa, in relazione alla conformazione della volontà delle parti.

Il nocciolo economico, la causa dell'abbonamento rimane pur sempre l'assicurazione: la diversità con l'assicurazione singola consiste soltanto nella particolare conformazione assunta, per volontà delle parti, dai reciproci rapporti fra assicurato e assicuratore. L'effetto della immediata copertura di tutti gli interessi dipende non dalla funzione economico-giuridica dell'abbonamento e tanto meno può considerarsi come causa giuridica dell'abbonamento, ma dipende esclusivamente, dalla volontà delle parti di coprire di assicurazione non un singolo interesse, ma una serie di interessi.

Il DONATI stesso non manca di dar ragione a queste mie critiche quando afferma (pag. 130) che " l'assicurazione in abbonamento deve trovare il suo logico posto nel sistema nel tipo contrattuale assicurazione „ e che " l'abbonamento è solo un modo di assicurazione „.

Con tale affermazione si distruggono *in toto* le argomentazioni dell'autore dirette a stabilire la unità del contratto di abbonamento come conseguenza dell'unità di causa.

Posto infatti che l'abbonamento abbia una causa propria e distinta da quella dei singoli sinallagmi (immediata copertura di più interessi) e posto che la causa dei singoli sinallagmi è, secondo quanto riconosce il DONATI, l'assicurazione, si sarebbe dovuto affermare che il contratto di abbonamento non è un contratto di assicurazione, così come, in base al rilievo della diversità della causa dell'intero contratto da quella dei singoli sinallagmi, si afferma che il contratto di somministrazione non è un contratto di vendita. Ma non è possibile affermare al tempo stesso che l'abbonamento abbia una causa propria e distinta dall'assicurazione e che tuttavia si tratti di un contratto di assicurazione.

b) Senonchè mi sembra che addirittura errata sia la impostazione della indagine. Se le polizze di abbonamento importino uno o più contratti è problema che, a mio avviso, non può essere risolto alla stregua dei principî relativi alla unità o pluralità di negozi in presenza di una molteplicità di prestazioni o obbligazioni, emergenti da un determinato rapporto giuridico.

Le ipotesi tenute presenti dalla dottrina sono quelle in cui da un rapporto giuridico deriva una molteplicità di prestazioni di diversa natura: rispetto a tale ipotesi può discutersi, se si tratti di un negozio negozio unico o di tanti negozi diversi, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, e se l'unità del negozio deve basarsi sulla connessione economica delle prestazioni o sulla unità del fine economico o sulla unità di causa.

Ma l'ipotesi dell'abbonamento è diversa: qui la pluralità delle prestazioni, o delle obbligazioni, le quali sono tutte della stessa natura, deriva dal fatto che più sono, o meglio possono essere, gli interessi esposti al rischio che le parti intendono coprire di assicurazione.

Orbene, se anche a questo proposito può discutersi se si tratta di un contratto o di più contratti dello stesso tipo, è pur certo che la unità o la pluralità non si può decidere alla stregua del criterio

della connessione economica fra le varie prestazioni o della unità del fine e tanto meno in base al criterio della unità di causa.

Il problema, in questo caso, non può essere risolto che sulla base della volontà delle parti e in via di interpretazione di tale volontà. Una casa e un fondo possono vendersi con un unico contratto o con due contratti distinti. Nella ipotesi in cui la volontà della parti sia manifestata in un unico atto, lo stabilire se si verifichi l'una ipotesi o l'altra dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. Si avrà contratto unico se la casa e il fondo sono dedotti in contratto come oggetto di un unico rapporto, come parti di un'unica prestazione; si avranno invece due contratti se la casa e il fondo sono dedotti in contratto come oggetti distinti di rapporti autonomi.

Il problema non è diverso quando, al momento della stipulazione, non siano ancora determinati o sorti i beni o gli interessi oggetto della contrattazione: anche qui si tratta di stabilire se i singoli beni o interessi, se e quando sorgeranno, sono dedotti in contratto come complesso, come oggetto di un unico rapporto giuridico o invece come oggetti distinti di singoli rapporti giuridici.

Il DONATI ha ritenuto che si dovesse parlare di contratto unico, perchè ha creduto di poter considerare l'abbonamento come un contratto di durata e di poterlo equiparare ai contratti ad esecuzione periodica. Senonchè tale equiparazione non sembra possibile e sembra errato applicare all'ipotesi di abbonamento i principi propri dei contratti di durata.

Vi è sicuramente un punto di contatto fra abbonamento e contratto ad esecuzione periodica il quale può far anche ritenere a chi si fermi alla superficie delle cose che si tratti di ipotesi analoghe: che il tempo assume una rilevanza nella economia contrattuale. Ma tale punto di contatto non distrugge la sostanziale diversità, dipendente dalla diversa funzione cui il tempo adempie nelle due ipotesi (12).

Nel contratto di durata in genere e nei contratti ad esecuzione

(12) Il MOSSA, *Contratto di somministrazione*, Roma Athaeneum, 1915, pag. 15 aveva messo già in rilievo la necessità di distinguere dai contratti ad esecuzione periodica quei contratti i quali, per quanto conclusi in una sola volta, per la palese intenzione delle parti, ovvero per esigenze di costruzione giuridica comprendono una pluralità di contratti. E fra questo secondo tipo di contratti poneva appunto l'abbonamento ad un giornale o alle recite teatrali.

periodica in specie si ha un perdurare e un riprodursi in funzione del tempo degli effetti giuridici del contratto.

Nell'abbonamento il tempo ha una funzione diversa: serve cioè a stabilire quali interessi siano assicurati e cioè a fissare il contenuto della volontà delle parti. Data tale funzione del tempo appare evidente che si è al di fuori della ipotesi di contratto di durata.

Non è sicuramente contratto di durata quello per cui una persona venda all'inizio dell'anno tutta la produzione dell'annata e non è pertanto contratto di durata (ove si prescindano dal fatto che contratto di durata è quello di assicurazione) quello per cui si assicurino tutti gli interessi di una determinata categoria che risultino esposti al rischio durante il periodo previsto nella polizza. Solo apparentemente gli effetti giuridici del contratto si riproducono nel tempo. Anzitutto, una riproduzione di effetti non si ha, quando unico risulti l'interesse esposto al rischio; in ogni caso, gli effetti del contratto possono verificarsi in momenti diversi, solo in quanto in momenti diversi siano esposti al rischio i singoli interessi, ma non in virtù del potere riproduttivo del contratto.

La impossibilità di considerare l'abbonamento in sé come contratto di durata risulta vieppiù evidente, quando si tratti di applicare all'abbonamento i particolari principi sui contratti di durata.

Lo stesso DONATI si è trovato in grave impaccio per conciliare la pratica delle polizze con i principi dei contratti di durata, quando si è trattato di stabilire gli effetti dello inadempimento in un dato rapporto rispetto agli altri rapporti, tanto da essere costretto a sacrificare o i principi giuridici alla pratica delle polizze o questa ai principi giuridici.

La pratica delle polizze non consente dubbi sulla possibilità di una risoluzione di un singolo rapporto di assicurazione senza che per questo cessi la efficacia della polizza di abbonamento e si impedisca la formazione di nuovi rapporti di assicurazione. Ma evidentemente tali conseguenze non si giustificano in relazione ai principi sui contratti di durata.

Il DONATI crede di poter giustificare queste conseguenze con l'osservare che "essendo la risoluzione un fatto che agisce sul rapporto giuridico e non sul contratto in senso di fonte da cui quello deriva, quando da un unico contratto discende una pluralità di rapporti, non è contrario alla dogmatica e può apparire anzi più logico che la risoluzione operi solo sul singolo rapporto in cui si

è verificato l'inadempimento „; con l'osservare inoltre che questi principi non sono neppure tipici dell'assicurazione in abbonamento, ma sarebbero applicabili anche nei contratti a prestazioni periodiche. A sostegno di tali affermazioni pretende di richiamare l'autorità MOSSA, il quale avrebbe affermato, in contrapposto a ciò che io ho successivamente ritenuto, l'ammissibilità della risoluzione della singola rata.

Senonchè per quanto abbia cercato alla pagina citata dal DONATI e altrove, non mi risulta che il MOSSA abbia mai detto nulla di simile a ciò che il DONATI gli attribuisce (13). Nè in verità lo credevo possibile, dato che si può discutere per i contratti ad esecuzione periodica se l'inadempimento di una rata possa importare la risoluzione dell'intero contratto e se la risoluzione operi *ex tunc* o *ex nunc*, ma non si può discutere che la risoluzione estenda i suoi effetti quanto meno a tutte le rate future (14).

(13) Il MOSSA alla pag. 105 citata dal DONATI a pag. 195 nota 4 considera gli effetti del rifiuto di una rata e in seguito afferma che tale inadempimento può dar luogo alla risoluzione dell'intero contratto.

(14) Il DONATI (pag. 195) nota 4 dichiara male impostata la critica da me rivolta alla dottrina dominante (VIVANTE), la quale considera la risoluzione del contratto per effetto dell'inadempimento di una singola rata come la logica sanzione dell'unità della causa, dichiarando inesatto il mio ragionamento perchè „la teoria in esame pone come logica sanzione dell'unità della causa non la risoluzione in contrapposto all'adempimento coattivo, bensì la risoluzione totale in contrapposto alla risoluzione parziale „.

Orbene io dicevo che, a parte che era inesatto far capo al concetto di causa per le questioni relative alla condizione risolutiva tacita, il considerare la risoluzione del contratto come la logica sanzione della causa importava necessariamente che gli effetti della risoluzione si producessero *ex tunc* e non soltanto *ex nunc*. „Se si deve riconoscere - dicevo - una inscindibilità tale fra le varie prestazioni che l'inadempimento dell'una possa importare un effetto diretto su tutte le altre, si deve ammettere che tale effetto si ripercuote con pari intensità sulle rate che debbono ancora prestarsi, come su quelle già prestate „, e rilevavo che a tale conclusione arrivava il BRUGI (*Riv. dir. comm.* di 1905, II, 238), mentre il VIVANTE (*Trattato*, IV, n. 1699) giustificava gli effetti *ex nunc* della risoluzione in base alle necessità del commercio e alle ragionevoli intenzioni delle parti. Anche il VIVANTE però si preoccupava unicamente di stabilire gli effetti dell'inadempimento di una rata rispetto all'intero contratto e non ha mai parlato di una risoluzione parziale in contrapposto a una risoluzione totale nel senso in cui ne parla il DONATI: il problema considerato dal VIVANTE, come quello considerato da me, era soltanto quello di stabilire se la risoluzione dovesse operare *ex tunc* o invece *ex nunc* e cioè dovesse avere effetto rispetto all'intero contratto (risoluzione totale) o invece soltanto rispetto alle rate future (risoluzione parziale), osservando in propo-

Si può essere d'accordo con il DONATI nell'affermare che la risoluzione non cancella la stipulazione del contratto come fenomeno storico, ma sicuramente la risoluzione scioglie il rapporto giuridico e con ciò impedisce il perdurare o il riprodursi dagli effetti giuridici.

Credo che il DONATI non sosterrebbe mai che in un contratto di lavoro o di impiego la risoluzione possa limitare i suoi effetti a un singolo mese e lasci sussistere il contratto!

Come non si giustifica in base ai principi sui contratti di durata la risoluzione di un singolo rapporto di assicurazione, consentita dalle polizze, così neppure si giustifica in base a tali principi la pratica delle polizze di considerare talmente indipendenti i singoli rapporti che sorgono sulla base di esse, da considerare la risoluzione come un fatto che impedisce la formazione di rapporti nuovi, ma che non scioglie i rapporti già sorti sia pure con effetto *ex nunc*.

Il DONATI - il quale, quando si tratta di stabilire gli effetti dell'inadempimento di un singolo rapporto di abbonamento, accoglie in pieno i principi elaborati dalla dottrina in tema di contratti di durata, seguendo molto da vicino la formulazione da me adottata (15) -

sito: „Sebbene di regola la risoluzione tolga ogni effetto al contratto, non dovrà il contraente che l'ha osservato e ne domanda la risoluzione restituire le consegne già ricevute, ciò che sarebbe molte volte impossibile, imperocchè nei contratti ad esecuzione periodica la condizione risolutiva opera, a guisa di un termine, solo per l'avvenire, ma rispetta il passato. Questa interpretazione, che nega alla condizione risolutiva nelle vendite a consegne periodiche *quegli effetti retroattivi*, che non sono punto essenziali alla sua esistenza, corrisponde alla ragionevole intenzione dei contraenti „.

La critica mi sembra più che mai fondata: avventata è solo la osservazione del DONATI.

(15) Il DONATI (pag. 198 nota 1) si preoccupa di porre alcune differenze fra la tesi da me sostenuta e quella da lui seguita: una prima differenza consiste nel fatto che il DONATI ammette la risoluzione di una sola rata, mentre per me la risoluzione riguarda tutte le rate future, ed in realtà debbo essere grato al DONATI di aver posto in luce questo punto di dissenso. L'altra differenza consiste in ciò che mentre per me lo scioglimento del contratto si ha ogni volta che sussistono giusti motivi, per il DONATI la esistenza dei giusti motivi è un elemento che si aggiunge a quello della gravità per decidere della risoluzione parziale o totale.

Dicevo nel mio lavoro (p. 124-125): „L'assunzione di un vincolo duraturo presuppone non solo la sicurezza che gli obblighi contrattuali siano rispettati oggi, ma che lo saranno anche in seguito.... sì che ogni qualvolta attraverso il comportamento di una parte si metta in pericolo l'adempimento del futuro, non può più ritenersi obbligata l'altra parte alla continuazione del rapporto, perchè appunto viene meno

arriva alla conseguenza che logicamente deriva dalla sua premessa (che si tratti di un unico contratto di durata) ed afferma che non solo la risoluzione impedisce il sorgere di nuovi rapporti, ma scioglie per l'avvenire anche i rapporti già formati. Tale conseguenza non è però ammissibile in base alla pratica delle polizze ed è infatti respinta dalla dottrina più autorevole (16).

5. — Escluso che possa l'abbonamento in sè considerarsi come

il presupposto dell'assunzione del vincolo contrattuale.... Credo quindi di poter concludere che la gravità dell'inadempimento richiesto per lo scioglimento del contratto non è quella che può stabilirsi in base ad un criterio quantitativo o in base al venir meno dell'interesse alla esecuzione del contratto, ma è quella che si presenta tale da determinare una insicurezza nello adempimento delle prestazioni future e cioè il venir meno di quell'elemento a cui era subordinato il sorgere e il perdurare del vincolo...

Dice il DONATI (pag. 197): „E poichè, ancor più che in ogni altro contratto di durata, nel nostro hanno importanza la buona fede, la fiducia, la sicurezza cioè che la controparte adempia sempre esattamente le sue obbligazioni, potremo dire che vi è giusta causa per la risoluzione dell'intero contratto quando l'inadempimento ad un obbligo relativo ad un singolo rapporto di assicurazione è non soltanto grave - si riferisce cioè ad un obbligo principale o che le parti hanno considerato tale - ma è anche di tale natura da distruggere obiettivamente la fiducia nella controparte, da fare cioè seriamente dubitare che il debitore sia poi adempiente negli altri singoli rapporti già in corso o che dovranno sorgere: quando in altri termini, l'inadempimento è di tale natura da rendere impossibile la prosecuzione dell'intero rapporto di assicurazione in abbonamento nella sua unità...”

Credo superflui i commenti. Piuttosto a mia volta, ritengo necessario porre una differenza con quanto afferma il DONATI. Questo autore afferma che la insicurezza dello adempimento delle prestazioni future, come causa di scioglimento, „è lo stesso elemento di insicurezza delle prestazioni future che agisce talora anche in caso di diminuzione della capacità patrimoniale del debitore ad es. fallimento (pag. 198 nota 4)”. Tengo a far presente che tale analogia non è mai stata da me prospettata: la insicurezza delle prestazioni future, da me posta a base dello scioglimento del contratto, è quella che dipende esclusivamente dall'inadempimento della prestazione e cioè dal comportamento contrattuale delle parti, non anche quella che dipende dalle circostanze personali dei contraenti. Queste possono avere un rilievo solo in quanto ci si trovi di fronte a un contratto di fiducia in senso tecnico (cfr. il mio lavoro pag. 124).

La insicurezza dell'adempimento futuro dipendente dalla insolvenza o dal fallimento non dà diritto allo scioglimento del contratto, salvo per i contratti di fiducia, ma solo quello di sospendere la esecuzione del contratto (art. 1469 cod. civ., art. 806 cod. comm.).

(16) Cfr. EHRENBURG, *Rückversicherung*, pag. 30

un contratto di durata ed applicando i principi posti per la soluzione del problema della unità o pluralità di contratti, penso che debba affermarsi la unità del contratto nella ipotesi di assicurazione a forfait, dato che in questa i singoli interessi sono dedotti in contratto come complesso, come oggetto di un unico rapporto giuridico, mentre debba parlarsi di una pluralità di contratti definitivi contenuta in uno stesso atto nella ipotesi normale di abbonamento, dato che in questa ipotesi i singoli interessi sono dedotti in contratto come oggetti distinti di singoli rapporti giuridici.

La unicità della fonte dei vari rapporti di assicurazione che man mano si creano non impedisce che possa parlarsi di più contratti. In realtà, la volontà espressa nelle polizze è unica come manifestazione - il che ha rilevanza giuridica sotto determinati aspetti (ad es. per i vizi del consenso) -, ma come contenuto è una volontà complessa e cioè diretta a creare non un singolo rapporto di assicurazione, ma tanti rapporti di assicurazione, quanti saranno gli interessi esposti al rischio (17).

Lo stesso DONATI non ha mancato di porre in luce elementi a conferma della esattezza della tesi della pluralità. Ha rilevato infatti il DONATI che dalla polizza di abbonamento derivano distinti rapporti giuridici (pag. 165), ciascuno dei quali può sorgere in momenti distinti (pag. 115); che il certificato di assicurazione, emesso per ogni singolo rapporto, può modificare le clausole contenute nella polizza con effetto limitato a questo rapporto (pag. 168); che la risoluzione può operare su un singolo rapporto senza che agisca necessariamente sugli altri che debbono sorgere (pag. 196); che si può avere un vizio parziale di consenso dall'assicuratore per effetto delle dichiarazioni false o erranee o delle reticenze rispetto a uno o più interessi (pag. 140) e che può ammettersi in tale ipotesi l'applicazione del principio *utile per inutile non vitiatur*.

Tali rilievi portano infatti a far ritenere la pluralità dei contratti. Solo questa consente di parlare di una pluralità di rapporti sorgenti fra le stesse parti. Se infatti è possibile parlare di contratto unitario anche quando ci si trovi di fronte a più rapporti giuridici,

(17) Cfr. Cass. Regno 22 novembre 1926, *Foro it. Rep.* 1926, voce *Assicurazioni*, n. 32-34. In sostanza non dicono alcunchè di diverso quegli scrittori tedeschi che parlano di uno *Stammvertrag* o di un *Rahmenvertrag*.

occorre però che tali rapporti si pongano fra più persone (18): non è possibile invece parlare di contratto unico quando si tratti di rapporti dello stesso tipo che si pongano fra le stesse persone. Da un contratto unico non può sorgere fra le parti che un unico rapporto giuridico, il quale potrà anche avere un oggetto complesso o estendere la sua efficacia nel tempo, ma che tuttavia è necessariamente unico.

La pluralità dei contratti deve poi a maggior ragione affermarsi, quando i singoli rapporti sorgano, come nelle ipotesi di abbonamento, in momenti distinti, per il verificarsi della *condicio juris*, che perfeziona un singolo contratto.

Solo la pluralità di contratti consente di attribuire una completa autonomia ai singoli rapporti, sì che ciascuno possa avere una particolare regolamentazione contrattuale, possa essere risolto indipendentemente dagli altri, possa essere soggetto a determinate impugnative.

Io non credo esatto ammettere la possibilità di un vizio parziale del consenso dell'assicuratore per effetto di dichiarazioni false o erronee o di reticenze in relazione a un determinato interesse ed ammettere di conseguenza l'annullamento della sola parte del contratto relativa a tale interesse (su di che in seguito). Ma sembra pur certo che, per ammettere tali conseguenze, sia necessario ammettere la contemporanea esistenza di più contratti di assicurazione paralleli e distinti, se pur contenuti nello stesso atto. Il vizio parziale di consenso non si avrebbe già per il DONATI in relazione ad una determinata disposizione contrattuale, ma in relazione ad una determinata applicazione. Ora siccome non può dubitarsi che il vizio di consenso riguardi il contratto come fonte, per poter dire che vi è consenso viziato rispetto ad una applicazione, è necessario affermare che tale applicazione costituisce un contratto distinto anche come fonte.

Solo in questo caso sarebbe applicabile il principio *utile per inutile non vitiatur*. Del resto lo stesso DONATI (pag. 140 nota 3) afferma che nell'abbonamento vi sono più parti principali del negozio: e siccome parte principale non va intesa nel senso di disposizione principale in contrapposto a disposizione accessoria, tale

(18) Queste appunto sono le ipotesi considerate dal ROCCO A. *Il concordato nel fallimento e prima del fallimento*, Torino 1902, n. 93 e dal VALERI, *Trasporti cumulativi*, Milano 1913, n. 42.

espressione deve ritenersi equivalente a quella più precisa di più negozi.

Un altro ordine di argomentazioni fa propendere per pluralità di contratti: quello che deriva dalla considerazione delle varie forme di abbonamento e cioè dell'abbonamento facoltativo accanto all'abbonamento obbligatorio.

La diversità fra le varie ipotesi di abbonamento (abbonamento facoltativo per entrambe le parti, abbonamento facoltativo per una parte sola, abbonamento obbligatorio) consiste solo in ciò che nel primo manca il consenso attuale delle parti di stringere un rapporto di assicurazione, nel secondo manca il consenso attuale della parte in facoltà, nell'ultimo esiste il consenso attuale di entrambe le parti e manca soltanto un elemento necessario per la perfezione del singolo contratto. Ma questa diversità lascia sussistere un elemento comune a tutte le ipotesi di abbonamento, e cioè quello per cui dalla polizza sorgono distinti rapporti di assicurazione.

I singoli contratti sono già formati nella ipotesi di abbonamento obbligatorio, si formano con la cognizione della dichiarazione di alimento da parte dell'assicuratore nell'abbonamento facoltativo per l'assicurato, con lo scambio dei consensi nell'abbonamento facoltativo per entrambe le parti.

La diversità concerne solo il momento formativo dei vari contratti di assicurazione e non riguarda anche la relazione di dipendenza fra i vari rapporti che si costituiscono o la influenza reciproca di questi rapporti.

5. - La pluralità di contratti derivanti dalla polizza di abbonamento non importa però necessariamente una assoluta indipendenza o una loro insensibilità reciproca.

a) Si deve anzitutto tener conto che, per quanto la volontà contenuta nella polizza, nella ipotesi di abbonamento obbligatorio, sia complessa, tuttavia unica è la manifestazione di volontà ed unico il momento formativo dei vari contratti (19).

Pertanto nell'abbonamento obbligatorio devesi rilevare la neces-

(19) Che la unità di dichiarazione di volontà non sia elemento sufficiente per ritenere che si tratti di contratto unico è generalmente riconosciuto: si veda si veda in proposito il mio lavoro sulla *Vendita con esclusiva*, pag. 37 ed autori ivi citati. Ciò è ammesso del resto dallo stesso DONATI, pag. 88.

saria influenza dei vizi della volontà su tutti i contratti. Nell'abbonamento facoltativo per l'assicurato invece per i vizi della volontà dell'assicurato devesi aver riguardo al momento in cui il consenso viene manifestato e cioè al momento della dichiarazione di alimento.

In entrambi i casi deve invece affermarsi la necessaria influenza su tutti i contratti delle dichiarazioni false o erronee o delle reticenze dell'assicurato ai sensi dell'art. 429 cod. com. Occorre tuttavia tener presente a questo proposito che le dichiarazioni false o erronee o le reticenze, per importare la nullità del contratto, debbono essere di tale natura, che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle stesse condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Di modo che, nella ipotesi di abbonamento, essendo determinate nella polizza soltanto le caratteristiche generali e comuni a tutti gli interessi assicurati, l'applicazione dell'art. 429 cod. comm. è limitata alle dichiarazioni false o erronee o alle reticenze relative a tali caratteristiche ritenute fondamentali dalle parti (così ad es. quando le dichiarazioni false o erronee o le reticenze si riferiscano alle caratteristiche del magazzino ove debbono essere depositate le merci assicurate).

L'art. 429 cod. comm. non è invece applicabile alle reticenze o alle dichiarazioni false o erronee relative a circostanze proprie di uno o più interessi, fatte nella dichiarazione di alimento. Ciò appare del tutto evidente sol che si pensi che nell'abbonamento obbligatorio la dichiarazione di alimento non ha alcuna influenza sulla conclusione del contratto di assicurazione, sì che dichiarazioni false o erronee e reticenze fatte all'atto della dichiarazione di alimento non avrebbero potuto variare o impedire la conclusione del contratto.

Lo stesso deve affermarsi per l'abbonamento facoltativo per l'assicurato, in cui, per quanto la dichiarazione di alimento ponga in essere il consenso dell'assicurato e determini con ciò la formazione del contratto, tuttavia la dichiarazione di alimento non influisce sul consenso dell'assicuratore, il quale esiste già in base alla polizza e rispetto al quale solo le condizioni di polizza sono rilevanti.

Il DONATI, ponendosi il problema delle conseguenze dipendenti dalla non corrispondenza delle caratteristiche di un interesse, per cui abbia fatto la dichiarazione di alimento, alle circostanze e caratteristiche generali della polizza, ha creduto di dover distinguere due ipotesi, attribuendo a ciascuna effetti giuridici particolari: da un

lato, ha considerato l'ipotesi in cui si tratti di uno o più interessi di cui il contraente conosceva già le caratteristiche specifiche e che le parti ebbero individualmente presenti al momento della conclusione del contratto, per la quale ipotesi ha ritenuto di dover parlare di dichiarazioni false o erronee o di reticenze parziali, con l'effetto di una nullità parziale del contratto; d'altro lato, ha considerato l'ipotesi, in cui gli interessi siano sorti, e quindi conosciuti nelle loro caratteristiche, dopo la conclusione del contratto e per questa ipotesi ha affermato che la non corrispondenza del singolo interesse alle caratteristiche stabilite nella polizza importa esclusione dell'interesse dall'assicurazione.

Tale distinzione appare inaccettabile e ad ogni modo male scelte sembrano le ipotesi prese in considerazione dal DONATI.

Ammessa infatti la non corrispondenza delle caratteristiche dell'interesse singolo a quelle fissate nella polizza, unica conseguenza possibile è quella della esclusione dell'interesse dall'assicurazione. Manca in queste ipotesi la possibilità di discutere di una qualsiasi influenza delle dichiarazioni false o erronee o delle reticenze, dato che si tratta di un interesse che non rientra tra quelli assicurati. L'art. 429 cod. comm. presuppone sicuramente che le dichiarazioni false o erronee o le reticenze si riferiscano all'interesse assicurato e, nella ipotesi di abbonamento, l'interesse assicurato si determina solo in virtù della esistenza delle caratteristiche fissate nella polizza.

Perchè si possa pensare all'applicazione dell'art. 429 cod. comm. bisogna formulare una ipotesi, in cui gli interessi dichiarati presentino bensì le caratteristiche per rientrare sotto la applicazione della polizza, ma insieme a queste altre ne presentino che siano state taciute o erroneamente o falsamente dichiarate.

Ma, in questo caso, non credo che possa farsi una distinzione a seconda che l'interesse sia già conosciuto al momento del contratto o invece sia sorto successivamente; l'unica distinzione possibile rimane sempre quella per cui o si sono taciute o erroneamente dichiarate circostanze essenziali o invece solo circostanze non essenziali. La conoscenza al momento della conclusione del contratto delle caratteristiche specifiche dell'interesse assicurato può influire in relazione al punto della buona fede o della mala fede dell'assicurato; ma l'errore nella dichiarazione o la reticenza sono fatti che esistono o non esistono, e la cui esistenza non può certo farsi dipendere da ciò, che

l'assicurato sia venuto a conoscenza delle caratteristiche dei singoli interessi al momento del contratto o invece successivamente.

b) La volontà delle parti, come può attribuire una autonomia alle singole prestazioni emergenti da un unico contratto, può determinare un collegamento fra i vari contratti e rendere rilevanti, anche rispetto agli altri contratti, fatti che si verificano in relazione ad un determinato contratto (20).

Ciò si verifica appunto anche nella ipotesi di abbonamento. Così ad esempio l'inadempimento di uno o più contratti di assicurazione viene talora dalle polizze considerato come giusta causa di scioglimento dell'abbonamento: produce cioè i suoi effetti non solo in relazione al singolo rapporto in cui l'inadempimento si è verificato ma anche in relazione agli ulteriori rapporti che sarebbero dovuti sorgere in base alla polizza.

Lo stabilire i limiti entro cui tale influenza è possibile è problema che può essere risolto solo in base alla volontà delle parti. Occorre tuttavia tenere presente che, affermata la pluralità di contratti, il principio base da cui si deve partire è quello della reciproca insensibilità dei singoli contratti e pertanto la reciproca dipendenza può affermarsi solo in quanto risulti la volontà delle parti di derogare al principio base.

c) Instaurandosi in virtù della polizza una pluralità di rapporti fra le parti e determinandosi le singole applicazioni consentite dalla polizza o in virtù della semplice esposizione al rischio dei singoli interessi o in virtù della dichiarazione di alimento, l'istituto assicuratore si riserva per lo più un diritto di controllo e impone all'assicurato la tenuta di particolari registri, onde potersi assicurare che tutti gli interessi della categoria prevista nella polizza siano stati dichiarati in alimento e non soltanto quelli più pericolosi o meno onerosi.

Tale diritto di controllo e tale obbligo di tenere particolari libri e di esibirli insieme ai libri di commercio si giustificano pienamente in relazione al perdurare dei rapporti fra le parti.

(20) Cfr. in proposito ENNECERUS, *Allgemeiner Teil*, in *Lehrbuch des bürgerlichen Rechts* di ENNECERUS, KIPP, WOLFF vol. 1, 2, pag. 209, ove è enunciata una categoria di contratti collegati (*Verbindungen mit gegenseitiger oder einseitiger Abhängigkeit*).

6. — Alcune considerazioni debbono farsi a proposito della dichiarazione di alimento e alla data dei singoli contratti, ai fini di risolvere i particolari problemi che possono sorgere a proposito della doppia assicurazione.

a) La dichiarazione di alimento non ha lo stesso valore giuridico nella ipotesi di abbonamento obbligatorio e in quella di abbonamento facoltativo per l'assicurato.

Nello stesso abbonamento obbligatorio, la dichiarazione di alimento può rientrare tra i *presupposti* della assicurazione, come avviene nell'assicurazione infortuni, o invece costituire un requisito di *regolarità* dell'assicurazione (come avviene normalmente nell'assicurazione trasporti) (21). In un caso e nell'altro la dichiarazione di alimento costituisce un obbligo contrattuale, la cui inosservanza produce però diversi effetti nelle due ipotesi; nella prima il rapporto di assicurazione non sorge addirittura, nella seconda il rapporto di assicurazione sorge ugualmente, ma irregolarmente e possono pertanto prodursi i particolari effetti che siano previsti nella polizza per la irregolarità del rapporto.

Normalmente le polizze stabiliscono un particolare contenuto della dichiarazione di alimento e fissano le indicazioni essenziali: senonchè la incompletezza della dichiarazione di alimento, la eventuale inesattezza, volontaria o involontaria, delle indicazioni importano unicamente una irregolarità della dichiarazione e le particolari conseguenze che siano previste per questa ipotesi.

Si discute se la dichiarazione di alimento sia una dichiarazione di volontà o una dichiarazione di scienza: in questo secondo senso si pronuncia il DONATI, argomentando soprattutto dal fatto che la dichiarazione di alimento costituisce un obbligo contrattuale e dal fatto che la sua funzione è quella di dare determinate indicazioni. Tali ragioni si sembrano però insufficienti per escludere che si tratti di una dichiarazione di volontà: una dichiarazione di volontà può benissimo costituire oggetto di un obbligo contrattuale e d'altra parte è inesatto voler ridurre la funzione giuridica della dichiarazione

(21) Anche l'EHRENBURG, *Rückversicherung*, pag. 30 distingue la ipotesi in cui la dichiarazione di alimento costituisce una *Vorbedingung der Haftung*, cioè un presupposto della responsabilità dell'assicuratore, dalla ipotesi in cui la dichiarazione di alimento è necessaria solo *der Ordnung wegen*, cioè per la regolarità della assicurazione.

di alimento al fatto di rendere noto all'assicuratore le caratteristiche dell'interesse (si pensi che spesso la dichiarazione di alimento neppure viene portata a conoscenza dell'assicuratore e consiste nella semplice iscrizione in appositi libri). Come ho rilevato la funzione giuridica della dichiarazione di alimento o consiste nel determinare il sorgere del rapporto di assicurazione o nel produrre la regolarità del rapporto di assicurazione. Si tratta pertanto, a mio avviso, di una dichiarazione di volontà (22).

Il DONATI distingue la dichiarazione di alimento in recettizia e non recettizia, ma in realtà mostra di non possedere il concetto di dichiarazione recettizia o non recettizia. Infatti per il DONATI la dichiarazione sarebbe recettizia o non recettizia, non già in quanto la efficacia della dichiarazione si produca con la recezione della medesima da parte del destinatario o invece per effetto della dichiarazione, ma in quanto la dichiarazione debba essere portata a conoscenza dell'assicuratore o no. Difatti il DONATI, dopo aver affermato la recettizietà della dichiarazione di alimento in tutte le ipotesi di abbonamento eccettuata la assicurazione infortuni, e dopo aver osservato che la dichiarazione deve essere portata a conoscenza dell'assicuratore entro un determinato tempo, afferma che la dichiarazione è efficace quando sia stata spedita nel tempo stabilito nella polizza, anche se entro detto termine la dichiarazione non sia giunta a destinazione (pag. 180).

In realtà, nell'abbonamento obbligatorio, la dichiarazione di alimento non è mai recettizia: la dichiarazione di alimento è efficace già prima del suo arrivo a destinazione, anche quando ne sia imposta la spedizione all'assicuratore.

Nell'abbonamento facoltativo per l'assicurato, la dichiarazione di alimento pone in essere un elemento del contratto di assicurazione e precisamente il consenso dell'assicurato. Si tratta, senza possibilità di dubbio, di una dichiarazione di volontà e di una dichiarazione recettizia.

b) Il problema della data interessa soprattutto ai fini di risolvere le particolari questioni in tema di doppia assicurazione. Anche a questo proposito occorre fare una distinzione fra abbona-

(22) In questo senso la dottrina tedesca (BRUCK, HERMANNSDORFER) cit. dal DONATI pag. 175.

mento facoltativo per l'assicurato e abbonamento obbligatorio. Nella prima ipotesi, non può dubitarsi che i vari contratti di assicurazione che si formano sulla base della polizza prendano data dal momento in cui l'assicuratore è a cognizione della dichiarazione di alimento: solo in questo momento infatti si forma il contratto di assicurazione e pertanto da tale momento prende data il contratto. Se pertanto, prima di tale data, l'assicurato conosceva che si era verificato il sinistro o che era cessato il rischio o che esisteva un precedente contratto di assicurazione, il contratto di assicurazione non è valido in applicazione delle disposizioni degli art. 430 e 426 cod. comm.

Nell'abbonamento obbligatorio i singoli contratti di assicurazione sono già costituiti in virtù della polizza e pertanto mi sembra indubbio che da tale momento essi prendano data. Su ciò concorda anche il DONATI, il quale però ritiene che, nella ipotesi in cui sia necessario l'ordine di assicurare del terzo perchè il rischio sia compreso nella polizza, debba tenersi conto della data della dichiarazione del terzo per stabilire la validità del contratto ai sensi degli art. 430 e 426 cod. comm. Tale dichiarazione di volontà, ove sia fatta dopo la cessazione del rischio o dopo il sinistro o quando l'interesse sia già coperto di assicurazione, è invalida e d'altra parte, quando il sorgere di un rapporto di assicurazione dipende da una dichiarazione postcontrattuale di volontà di una delle parti o di un terzo, devono esistere al momento di questa ulteriore dichiarazione di volontà, tutte quelle circostanze di fatto, obbiettive e subbiettive, richieste dal cod. comm. all'atto della conclusione del contratto.

In realtà mi sembra che la conclusione del DONATI sia esatta, ma per la semplice e decisiva ragione che per far ricomprendere l'interesse del terzo fra quelli previsti nella polizza, occorre non solo che sussista l'ordine di assicurare del terzo, ma occorre che questo sia valido. Quando la dichiarazione del terzo non è valida, in conseguenza delle disposizioni degli art. 426 e 430 cod. comm., l'interesse del terzo non è ricompreso fra quelli previsti nella polizza. Non si ha pertanto concorso di assicurazioni, per cui possa avere influenza lo stabilire la data dei singoli contratti, ma si ha una sola assicurazione, dovendo ritenersi invalida e inefficace la dichiarazione del terzo.

GIUSEPPE FERRI